

STATUTO

**SCUOLA DI MARE SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITA'
LIMITATA - IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LERICI SP VIA SANTA TERESA S.N.

Numero REA: SP - 233888

Codice fiscale: 01552380113

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto Rep. n. 42297/19160

STATUTO

“SCUOLA DI MARE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA - IMPRESA SOCIALE”

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 112/2017 una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ed impresa sociale denominata: “Scuola di Mare Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata - Impresa Sociale” in acronimo “Scuola di Mare SSD SRL - Impresa Sociale.

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso delle locuzioni di "impresa sociale" e di società sportiva dilettantistica, quest’ultima anche in acronimo nella forma “SSD”.

Articolo 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1. La società, che non ha scopo di lucro, e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della società stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge e salvo quanto previsto all'art. 30 dello statuto, si propone di realizzare finalità d’interesse generale attraverso l’esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, nei seguenti settori, in conformità a quanto previsto ex art. 2 D.Lgs. 112/2017:

- A) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
- B) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- C) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse generale.

2.2. Specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 112/2017, svolge le seguenti attività di cui alla:

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

lettera u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

La società si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la società si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 36/2021 per cui le norme in materia di società sportiva dilettantistica si applicano solo in quanto compatibili con le disposizioni dettate in materia di impresa sociale dal D.Lgs. 112/2017 nonché con le disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore.

La società opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

2.3. In particolare, la Società ha per oggetto:

- lo sviluppo e diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei tesserati e/o partecipanti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica (non professionistica) e ricreativa, con particolare ma non esclusivo riferimento alla disciplina di formazione, preparazione e gestione dello sport della vela, sport indoor e outdoor, attività velica e dedicata alla pratica nautica, all'arte marinairesca, alla diffusione della navigazione a vela e della marineria, del vivere e conoscere il mare come stile di vita e come formazione psico-fisica e morale e tutto quello che concerne le attività legate al mare, incluso attività didattiche-pratiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica della vela e degli sport di mare e per la qualificazione degli operatori sportivi;
- l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, mediante i propri atleti tesserati e/o partecipanti, con particolare ma non esclusivo riferimento alla pratica dello sport della vela nonché sport e discipline analoghe ed affini;
- la formazione, la didattica intesa quale avvio, aggiorna-

mento e perfezionamento, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla pratica dello sport della vela, nonché sport e discipline analoghe ed affini;

- la gestione di impianti sportivi in proprietà o in concessione da Enti Pubblici o in locazioni da Enti Privati, con possibilità di concederne a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, anche parziale e/o temporaneo;
- la promozione della sua attività e della sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- l'organizzazione e la gestione di lezioni, corsi, stages, attività didattica e di formazione nel campo dello sport della vela, nonché sport e discipline analoghe ed affini presso Istituti scolastici primari e secondari, Università, Enti pubblici, Enti privati, Enti locali;
- la produzione e l'acquisto per la vendita e commercializzazione di strumenti ed articoli sportivi, quali abbigliamento, attrezzature, etc.;
- la predisposizione di centri di documentazione a servizio dei tesserati, dei partecipanti e più in generale dei cittadini, nonché fornire un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;
- l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione a manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sportivi e culturali;
- l'organizzazione e la gestione anche in sostituzione o in associazione di enti pubblici, di una o più strutture pubbliche o private per finalità sportive o sociali.

2.4. Le attività di interesse generale sono realizzate e declinate, in particolare, ma non esclusivamente, per il tramite della gestione di tutti i servizi necessari o utili al raggiungimento delle finalità, estrinsecandosi in particolare nelle seguenti attività:

I. organizzazione, gestione, redazione e alla distribuzione di pubblicazioni, di giornali e riviste di settore, anche attraverso i canali digitali;

II. realizzazione, produzione e vendita di contenuti editoriali il tutto nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge 5/8/1981 n. 416 così come modificata dalla legge 7 Marzo 2001 n. 62 (ad eccezione dei quotidiani), pubblicazioni e libri, audio e video, in forma cartacea, elettronica e multimediale;

III. organizzazione di manifestazioni, eventi, sponsorizzazioni, fiere e mostre, realizzazione di pubblicazioni e brochure;

IV. attività ricettiva e di somministrazione di alimenti e bevande dipendente o funzionalmente collegata all'attività di interesse sociale.

2.5. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società

potrà compiere - ma non come oggetto prevalente:

- operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonché assumere partecipazioni e cointeressenze in altre società od enti, consorzi e simili, aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio purché allo scopo di stabile investimento;

- tutte le operazioni commerciali (compresa la vendita dei prodotti inerenti la propria attività anche on line e in prestazione di servizi di consulenza nei limiti di legge, orientamento, assistenza, pianificazione strategica ed organizzativa ad altre organizzazioni, in particolare ad Enti pubblici e privati, religiosi, scolastici, Imprese sociali ed Enti del Terzo Settore oltre che, nei limiti consentiti, società, enti o imprese commerciali), industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o per regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla società, tra cui in particolare le attività riservate agli intermediari autorizzati di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e quelle di mediazione di cui la legge 3 febbraio 1989, n. 39.

- partecipare a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianti natatori, sportivi o affini - organizzare, coordinare e gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio delle attività sportive e ricreative;

- realizzare attività di animazione bimbi ludico-sportiva e doposcuola;

- organizzare servizi per l'istruzione e la promozione di attività ludico sportive di qualsiasi genere sia in sede sia altrove.

2.6. Tutta l'attività, compresa quella accessoria, potrà essere esercitata in Italia e all'estero, in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge vigente per tempo e/o per territorio. L'erogazione dei beni e servizi oggetto dell'attività sociale non è limitata o circoscritta ai soci, ma è resa a favore di tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità della Società. Tutte le individuate attività d'impresa sono attuate nell'interesse generale della collettività, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti (i tesserati) e di altri

soggetti interessati alle loro attività (i partecipanti).

Art. 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

La società ha durata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2060 (duemilasessanta)

Art. 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede nel Comune di Lerici e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
2. Il domicilio del soci, per tutti rapporti con la società, e quello individuato dalla vigente normativa in materia societaria.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

Il capitale sociale è di Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) ed è diviso in partecipazioni senza valore nominale unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

Le quote sono tutte nominative.

In caso di aumento di capitale i soci hanno il diritto di sottoscrizione in proporzione alle quote possedute.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti, mentre è escluso l'aumento mediante passaggio di riserve a capitale, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 3 Lettera a) D.Lgs. 112/2017 e i limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Le modalità di ammissione ed esclusione di soci, nonché il rapporto sociale, sono regolati secondo il principio di non discriminazione.

I provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci sono sottoposti dall'interessato all'assemblea dei soci, che si pronuncia sugli stessi secondo le regole di funzionamento proprie dell'organo.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

3. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30

(trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

4. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale con viene per intero sottoscritto dai soci, sia a seguito dell'esercizio del diritto di opzione che a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

5. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

6. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

7. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissa, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis comma 2 del codice civile.

8. Nella fattispecie dell'art. 2466 comma 2 del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

Art. 6 - FINANZIAMENTO DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i Limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

2. Salvo diversa determinazione e sempre fermo il limite di cui all'art. 3 comma 2 lettera f) del D.Lgs. 112/2017, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono

considerarsi infruttiferi.

Art. 7 - TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'organo amministrativo.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili ai termini e condizioni di legge nei limiti fissati dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 36/2021 nonché, nei limiti fissati e ove consentito dall'articolo 148 comma 8, lettera f) del TUIR e dall'articolo 90 comma 18 della Legge 289/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali per atto tra vivi, al mero valore nominale, e comunque nel rispetto di quanto indicato nel precedente comma, spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

Ove consentita l'alienazione ai sensi della normativa, anche fiscale, vigente, il socio che intenda alienare o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria quota di partecipazione dovrà darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla sede della società. La comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo (determinato nel rispetto di limiti previsti dall'articolo 148 comma 8, lettera f) del TUIR e dell'articolo 90 comma 18 della Legge 289/1990), (o in caso di cessione a titolo gratuito o priva di corrispettivo in denaro, il valore) nonché i termini, le condizioni della cessione e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo dovrà dunque senza indugio darne comunicazione agli altri soci, che potranno esercitare la prelazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione ricevuta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera quota di partecipazione.

Art. 9 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile e dalle norme operanti in materia. La società rimborserà la quota di partecipazione al valore nominale in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

3. Il socio receduto ha diritto al rimborso della propria partecipazione e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. E' fatta salva la possibilità di cui

all'art. 3 D.Lgs. 112/2017, ove applicabile.

Art. 10 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione. Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro sei mesi dalla morte, dal recesso o dalla comunicazione al socio della esclusione e può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società, in espressa e necessitata deroga alle disposizioni di cui all'art. 2473 del codice civile, al socio receduto o escluso o ai successori del socio defunto sarà rimborsato il solo valore nominale della propria partecipazione. E' fatta salva la possibilità di cui all'art. 3 D.Lgs. 112/2017, ove applicabile.

TITOLO III

Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico o due amministratori o il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di controllo monocratico o collegiale.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio d'esercizio e sociale;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dell'organo di controllo e del revisore;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- h. le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

2. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese.

3. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 13 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITÀ

1. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 14, le decisioni dei soci possono essere adottate me-

dian­te consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

3. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

1. Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 12 lettere d), e) ed f) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. L'assemblea deve essere Convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo e dal revisore o anche da un socio.

3. L'assemblea viene convocata mediante lettera raccomandata spedita agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio di cui all'art. 2479 bis codice civile. L'assemblea può essere convocata anche mediante telegramma, fax o mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci o il sindaco e il revisore, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci o il sindaco e il revisore, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 15 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

La società s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 13 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

5. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del presente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

6. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

2. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Art. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti) o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Art. 18 - ASSEMBLEE DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese.

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione

Art. 19 - DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Restano

comunque salve le altre disposizioni del presente statuto

nonché le inderogabili disposizioni di legge che per particolari delibere richiedano l'unanimità del consenso dei soci o maggioranze più elevate. Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

4. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3, cod. civ.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ

ART. 20 - AMMINISTRATORI

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da 2 (due) o più membri fino a un massimo di 5 (cinque) secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da 2 (due) o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

2. Gli amministratori possono essere anche non soci.

3. Non possono essere nominati componenti dell'organo

amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017.

Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

L'Organo Amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi delle Federazioni Sportive a cui la società si affilierà; dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali e/o degli enti di promozione sportiva.

Non possono essere nominati Amministratori coloro i quali ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 21 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA E CESSAZIONE

1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

2. Gli amministratori sono rieleggibili.

3. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

5. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

6. Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza degli amministratori decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro quindici giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ART. 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

4. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono pre-

se con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

5. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART. 23 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. In caso di richiesta di almeno un terzo degli amministratori e comunque nei casi previsti dall'art. 2475 ultimo comma c.c., il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, lo presiede e ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. In caso di rifiuto, assenza o impedimento del presidente, il Consiglio è convocato dal vicepresidente, ove sia nominato, o dal consigliere più anziano.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, a tutti i membri dell'Organo di controllo, e al revisore con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o purché nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o il sindaco e il revisore.

6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammi-

nistrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta;

8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 24 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

3. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 15 (quindici) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

4. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

5. Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

6. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Art. 25 - RAPPRESENTANZA

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
 2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente. In caso di sua assenza o di impedimento esse spettano al Vice Presidente.
All'Amministratore Delegato, nei limiti della delega, spetta la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
 3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
 4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
- Art. 25 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**
1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
 2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2 lett.a) del d.lgs. n. 112/2017, può essere assegnato, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali.
 3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, fermi i limiti di legge.
- Art. 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**
1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:
 - a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
 - b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.
 2. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere oltre il bilancio d'esercizio anche il bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del d.lgs. n. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.
- Art. 27 - AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO**
1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 112/2017.
 2. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381

comma 4 e nell'articolo 2475 ultimo comma del codice civile.

Art. 28 - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

1. La società nomina uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del Codice Civile. Nei casi previsti dall'art. 2435 bis c.c., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

2. Il Sindaco Unico o il Collegio vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle Disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili; esercitano anche il controllo contabile.

3. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i sindaci durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

5. L'organo di controllo agisce con autonomia e indipendenza, anche nei confronti dei soci che lo hanno eletto ed è tenuto a mantenere riservati i documenti ottenuti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei suoi compiti e a rispettare la procedura adottata dalla società per la comunicazione di documenti e informazioni.

6. Oltre ai compiti individuati dall'art. 2477 comma 4 del codice civile i sindaci (ovvero il sindaco in caso di organo monocratico) esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 26 comma 2 del presente statuto.

7. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telex e la posta elettronica).

8. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stes-

so, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 - AZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 30 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. L'impresa sociale è tenuta, ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa e il bilancio sociale della stessa, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della normativa in materia

3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

5. È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Gli utili sono destinati, salvo quanto previsto specificatamente dalla legge, allo svolgimento dell'attività statutaria ed a incremento del patrimonio.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017;

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capi-

tale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO VI

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

ART. 31 - MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO

L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori e i destinatari delle attività della società delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo e approvato dall'assemblea un apposito regolamento per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società.

Ove siano superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis del codice civile ridotti della metà, la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo spetta ai lavoratori e agli utenti.

Art. 32 - LAVORATORI E VOLONTARI

1. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

2. È ammessa la prestazione di attività di volontariato, il cui numero non può essere superiore a quello dei lavoratori dipendenti dell'impresa sociale e viene altresì previsto l'obbligo della tenuta di un apposito registro dei volontari. I volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

3. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente Statuto e

nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA

ART. 33 - SCIoglimento

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della società, ogniqualevolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
3. Esaurita la liquidazione o in caso di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di legge, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) D.Lgs. 112/2017, è devoluto, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, D.Lgs. 112/17, che abbiano finalità sportive salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 34 - TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE E CESSIONE D' AZIENDA

In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda devono essere preservati l'assenza di scopo di lucro i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

Gli atti devono essere posti in essere in conformità a quanto stabilito nell'articolo 12 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ART. 35 - DISCIPLINA E VERTENZE

Le controversie derivanti dall'attività sportiva nascenti tra la società ed i soci, ovvero tra i soci medesimi, aventi ad oggetto diritti disponibili, saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale nominato da soggetti esterni alla società costituito ai sensi dello statuto di una delle Federazioni Sportive a cui la società si affilierà, che tutti i soci si obbligano ad accettare.

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-

bleari promossa da o contro i soci da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di La Spezia.

Art. 37 - RINVIO

TITOLO IX

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge che regolano le società a responsabilità limitata e le imprese sociali, le società sportive dilettantistiche e le norme del codice del Terzo settore.

Firmato Angelina Carbone

Firmato Daniela Spampinato

Firmato Davide Negro

Firmato Notaio Francesco Donnini

24 di 24